

## **DELIBERA N. 150/00**

### **AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164, IN TEMA DI DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE TRA IMPRESE DEL GAS**

**L'AUTORITA'  
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 3 agosto 2000;
- Premesso che l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che “il contenuto minimo di informazioni sufficienti per garantire che le attività di trasporto e dispacciamento, di liquefazione e rigassificazione di GNL, di distribuzione e di stoccaggio di gas naturale avvengano in modo compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas, è stabilito con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto”;
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visto l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) con delibera 30 maggio 1997, n.61/97 recante Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Visto il documento “Proposta di delibera per l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di definizione degli obblighi di informazione tra imprese del gas” (PROT. AU/00/219);
- Ritenuto che ai fini delle previste consultazioni, sia opportuno attribuire agli uffici dell'Autorità la facoltà di costituire gruppi di lavoro, qualora tale modalità risulti necessaria per predisporre strumenti normativi afferenti materie specialistiche tali da richiedere la collaborazione di soggetti interessati e di formazioni associative che ne

rappresentano gli interessi, tenendo conto di apporti che potrebbero provenire da altre amministrazioni pubbliche;

## DELIBERA

- Di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di definizione degli obblighi di informazione tra imprese del gas ;
- Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Giuseppe Ammassari;
- Di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo dei procedimenti, audizioni speciali o periodiche per la consultazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti;
- Di attribuire al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore della Divisione tariffe gas e ad interim della Divisione assetti gas la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive;
- Di prevedere che:
  - ai fini dello svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive siano costituiti gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle relative esigenze di coordinamento;
  - la costituzione dei gruppi di lavoro di cui al precedente alinea avvenga con il consenso dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, acquisito in seguito a comunicazione predisposta di intesa dal dott. ing. Claudio di Macco e dal dott. Antonio Molteni, nelle loro rispettive posizioni di direttore posizione di direttore della Divisione tariffe gas e ad interim della Divisione assetti gas e di direttore del Servizio legislativo e legale, con cui si definiscano composizione dei gruppi di lavoro, programma di attività e modalità operative dei medesimi gruppi, risorse interne che si prevede diano il loro contributo con l'indicazione delle responsabilità ad esse assegnate;
- Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.